

Pubblicato il 03/07/2025

N. 00913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla e
Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale,
rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis)

, intimati come controinteressati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determina del dirigente del Servizio reclutamento e contrattazione n. 23 del 12 gennaio 2024, di approvazione della graduatoria finale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 16 unità di categoria C, posizione economica CI - Area Professionale amministrativa-Profilo professionale assistente istruttore amministrativo - indetto con D.D. n. 1387 del 20 dicembre 2021; e della stessa graduatoria nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 36 con 25,5 punti;
- del bando di **concorso** n. 4 nella parte in cui all'art. 7, nella parte in cui dispone l'assegnazione del medesimo punteggio (un punto e mezzo) per la laurea (c.d. laurea triennale) e il diploma di laurea magistrale;
- del bando di **concorso** n. 4 nella parte in cui dispone come valutabile “un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata”;
- ove occorra, dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 696 del 7 luglio 2022;
- di ogni altro atto e verbale presupposto, successivo e consequenziale, ancorché allo stato ancora non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 8 marzo 2024 e depositato in data 12 marzo 2024, (omissis) adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per

la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto di aver partecipato al **concorso** indetto dalla Regione Puglia con bando n. 4, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 16 unità di categoria C, posizione economica Cl- Area Professionale amministrativa-Profilo professionale assistente istruttore amministrativo, indetto con D.D. n. 1387 del 20 dicembre 2021.

Evidenziava, in particolare, che il bando concorsuale prevedeva come requisito minimo di accesso il diploma di scuola secondaria superiore, in conformità al CCNL Funzioni Locali e all'art. 8 R.R. 17/2006, attribuendo punteggi aggiuntivi (fino a 10 punti complessivi) per titoli ulteriori dichiarati nella domanda, con specifici criteri di valutazione: massimo 8 punti per titoli di studio (di cui 1,5 per laurea triennale, specialistica o magistrale ulteriore rispetto al titolo d'accesso; 0,5 per master I livello; 1,5 per master II livello; 2 per diploma di specializzazione; 2,5 per dottorato) e massimo 2 punti per altre abilitazioni professionali attinenti, con limitazione alla valutazione di un solo titolo per tipologia.

La ricorrente, collocatasi in posizione n. 36 con punteggio 25,5/40, censurava, in particolare l'attribuzione di soli 1,5 punti per la sua laurea magistrale senza riconoscimento aggiuntivo per la triennale, rivendicando un totale di 3 punti.

Articolava in proposito plurimi motivi di doglianza e, segnatamente:

- I. *Violazione dell'art. 2, lett. i del bando di **concorso**, con riferimento all'errata valutazione dei titoli. eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. sintomi di sviamento di potere;*
- II. *Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. sintomi di sviamento di potere.*

In data 22 marzo 2024 si costituiva in giudizio la Regione Puglia, successivamente depositando memorie difensive.

In data 3 aprile 2024, su richiesta congiunta delle parti, l'istanza cautelare veniva cancellata dal ruolo delle sospensive.

Previo deposito di memorie conclusive e di replica, all'udienza dell'11 giugno 2025, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, i rilievi in punto di effettiva necessità di integrazione del contraddittorio possono ritenersi operativamente superati dalla soluzione decisoria di merito che ci si accinge ad argomentare.

Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

In primo luogo, l'assunto della ricorrente circa l'illegittimità del bando di **concorso** (art. 7, comma 4) per la pretesa irragionevole equiparazione tra laurea triennale e magistrale si rivela insostenibile. La Regione Puglia, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta da giurisprudenza consolidata (*ex multis* T.A.R. Calabria, sent. n. 927/2024), ha legittimamente previsto un punteggio identico (1,5 punti) per qualsiasi titolo accademico ulteriore rispetto al diploma di maturità, requisito minimo di accesso per la categoria C.

Tale scelta, finalizzata a garantire una più ampia partecipazione e una *par condicio* effettiva tra candidati con percorsi formativi eterogenei, è coerente con il d.P.C.M. n. 78/2018 (art. 3, co. 1, lett. b-c-d), che attribuisce identico punteggio a lauree triennali, magistrali e specialistiche anche per profili dirigenziali, ed è stata espressamente convalidata dal T.A.R. Lazio, Sez. IV, sent. n. 10216/2022.

L'Amministrazione, del resto, avrebbe potuto optare per non valutare alcun titolo aggiuntivo, essendo questi superflui ai fini dell'ammissione; la decisione di valorizzarli in modo uniforme rientra dunque in una logica di ragionevolezza e non configura alcun apprezzabile vizio di irrazionalità o eccesso di potere.

La contestazione della ricorrente sulla mancata attribuzione di ulteriori 1,5 punti per la laurea magistrale si scontra, inoltre, con il principio volto a garantire la *par condicio competitorum*.

Assecondare tale richiesta comporterebbe una sperequazione insostenibile: un candidato con laurea magistrale 3+2 otterrebbe 3 punti (1,5 per la triennale +

1,5 per la magistrale), raddoppiando ingiustificatamente il punteggio rispetto a chi possiede una laurea a ciclo unico quinquennale o vecchio ordinamento (valutata solo per 1,5 punti), nonostante l'equivalenza giuridica e sostanziale dei titoli sancita dalle stesse sentenze invocate dalla ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3890/2022). La clausola del bando che limita la valutazione a un solo titolo per tipologia è dunque strumento essenziale per evitare disparità, poiché la laurea magistrale presuppone necessariamente il conseguimento della triennale, configurandosi come un unico percorso formativo frazionabile solo formalmente.

Peraltro, su un separato e distinto piano di lettura del contenzioso in esame, la domanda sostanziale della dott.ssa (omissis) si risolve nell'attribuzione di 1,5 punti aggiuntivi per la laurea triennale (secondo motivo), non già nella censura dell'equiparazione tra titoli (primo motivo).

Tale richiesta confligge però direttamente con le previsioni espresse di bando, che escludono la valutazione cumulativa di più titoli della stessa tipologia.

Il primo motivo si rivela dunque altresì superfluo e carente di interesse, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun beneficio concreto per la ricorrente senza il secondo, a sua volta infondato.

Resta peraltro fermo che la discrezionalità amministrativa nel definire criteri di selezione concorsuali, quando esercitata senza macroscopici vizi o in modo non irrazionale o irragionevole, sfugge al sindacato di legittimità, come ribadito da una giurisprudenza costante (cfr. *inter plures* T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 3348/2021).

Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Da ultimo le spese di lite possono compensarsi, in ragione della oggettiva peculiarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO